



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL'AREA SERVIZI PER L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Oggetto: Società di capitali – Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ex art.40 D.L. 16/07/2020 n.76, convertito con modificazione dalla L. 11/09/2020, n. 120

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- VISTO l'art. 8 della L. 580/1993 che istituisce presso la Camera di commercio l'ufficio del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- VISTO il dpr 581/1995 Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;
- VISTA la legge 241/1990 che dispone nuove norme in tema di procedimento amministrativo;
- VISTO il comma 2 dell'art. 40, DL 76/2020 che individua nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi oppure nel mancato compimento di atti di gestione le cause di scioglimento delle società di capitali senza liquidazione qualora si verifichino in concorrenza con una delle seguenti circostanze: a) la permanenza dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
- VISTI gli elenchi, forniti da Infocamere sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, delle società di capitali rientranti nelle casistiche sopra descritte e dunque passibili di cancellazione d'ufficio ai sensi del citato DL 76/2020, art. 40;
- VISTI i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 del citato decreto che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali non più operative;
- CONSIDERATO che come disposto dal comma 4 dell'art. 40 il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione del provvedimento di accertamento dello scioglimento d'ufficio senza liquidazione assegnando il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi della legge;
- VISTO il comma 6 dell'art. 40 che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata entro 8 giorni dalla sua adozione;
- VISTO l'art. 8 della legge 241/1990, il quale prevede che qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione possa provvedere mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;



- VISTA, inoltre, la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è "on line" e consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA Riviére di Liguria;
- VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo camerale, nonché in apposita pagina del sito istituzionale, per il periodo previsto dalla legge, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990,

DETERMINA

- di accertare la causa dello scioglimento senza liquidazione delle società compendiate negli elenchi allegati, per le motivazioni riportate e riferibili a quanto stabilito dall'art. 40 comma 2 del DL 76/2020;
- di pubblicare la presente determinazione, unitamente agli elenchi allegati, all'albo camerale online, con effetti di notifica massiva secondo quanto espresso in premessa, e di inviarla alle imprese destinatarie tramite PEC in caso di domicilio digitale valido ed attivo iscritto al Registro delle imprese;
- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, la causa di scioglimento senza liquidazione per le società di cui agli elenchi allegati;
- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società di cui agli elenchi allegati tramite PEC in caso di domicilio digitale valido ed attivo iscritto al Registro delle imprese e tramite pubblicazione all'Albo camerale online per quelle prive di PEC valida, assegnando a decorrere dalla data di tali notifiche il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;
- di procedere anche alla pubblicazione della presente determinazione nella pagina dedicata del sito istituzionale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DL 76/2020 la presente determinazione è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione con la pubblicazione all'albo camerale online ed anche tramite PEC in caso di domicilio digitale valido ed attivo.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro di Savona entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi del comma 7 del sopra citato articolo.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Susanna Alinghieri)
firma digitale